

Allegato "B" all'atto n. 74117/35438 rep.

STATUTO DELLA

"ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO - ETS"

PREMESSE

Nel contesto sociale e culturale odierno, la condizione di estrema povertà nega ad ampi strati della popolazione mondiale ed ai bambini in particolare, qualsiasi diritto: dall'educazione al gioco, alla famiglia, alla casa, alla sicurezza ed alla vita.

È pertanto urgente educare e sensibilizzare ogni uomo, al fine di promuovere iniziative di solidarietà e di suscitare attività animate da una forte presenza di volontariato, per un'azione concreta e duratura d'ispirazione cristiana a favore, in particolare, dell'infanzia e dei suoi diritti, in Italia e nel mondo intero, in sintonia con il magistero della Chiesa cattolica e secondo le direttive della Diocesi di Bergamo, alle quali conformare ogni concreta attività.

Nella Diocesi di Bergamo venne costituita nel 1972 un'Associazione di diritto civile, avente la denominazione di "Il Conventino", allo scopo di promuovere studi ed attività di servizio sociale a carattere medico, psicologico, religioso, per la soluzione dei problemi della famiglia, considerata secondo l'insegnamento della dottrina morale cattolica e per essere una "oasi dello spirito", in cui ritrovare ristoro dall'assillo dovuto al ritmo frenetico della vita. Essa creò all'uopo, anche in collaborazione con la fondazione "Opera Diocesana Patronato San Vincenzo", consultori psico-diagnostici e psico-terapeutici prematrimoniali e matrimoniali, nonché centri di orientamento scolastico e professionale finalizzati allo studio di problemi vocazionali.

La predetta Associazione, a seguito di successive modifiche statutarie, ha modificato nel tempo le proprie finalità, sottolineando un particolare interesse al minore, nel rispetto dei suoi diritti, secondo i principi riconosciuti dagli strumenti internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del minore e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui principi sociali, accolti soprattutto in materia di adozione e di affidamento familiare, sul piano nazionale e su quello internazionale; svolgendo, in particolare, attività di assistenza nelle pratiche di adozione internazionale secondo le leggi vigenti e promuovendo la cooperazione allo sviluppo, specialmente nel campo della protezione dei minori.

Art. 1

Sede - Denominazione - Durata

È costituita, in forma di Ente del Terzo Settore nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione riconosciuta denominata

"ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO - ETS".

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo

settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "E-TS" e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale in Bergamo.

Eventuali variazioni di indirizzo all'interno del predetto Comune non costituiscono variazioni dello Statuto salvo l'obbligo di comunicazione delle stesse ai competenti Uffici.

Eventuali sedi secondarie, delegazioni e Uffici potranno essere costituiti sul territorio regionale, nazionale o internazionale onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla medesima.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

Scopi e attività

L'Associazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. a)** del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- interventi e prestazioni sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. b)** del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- prestazioni socio-sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. c)** del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. d)** del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. i)** del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. k)** del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. n)** del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. u)** del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e po-

litici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. w)** del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

In particolare, nell'ambito dei settori di attività sopra richiamati l'Associazione intende:

- promuovere nell'opinione pubblica, negli operatori sociali e nelle autorità, in Italia e all'estero, il ruolo insostituibile della famiglia per il bambino e la consapevolezza delle deleterie conseguenze del suo ricovero in Istituto;
- operare nell'interesse superiore dei minori, promuovendo in Italia ogni attività diretta a realizzare l'adozione di bambini in stato di abbandono provenienti da altri paesi, nel rispetto dei loro diritti, secondo i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del minore del 20 novembre 1989, garantendo il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale secondo la Convenzione dell'Aja del maggio 1993 intesa unicamente come strumento per dare una famiglia ai bambini che ne sono privi, superando ogni pregiudizio derivante dalla diversità dell'origine etnica e geografica, dell'aspetto fisico, della religione, della casta e della classe sociale, delle circostanze in cui sono nati, dei costumi e delle tradizioni, sostenendo in tal modo il fine essenziale della paternità-maternità responsabile, biologica e non, intese entrambe come insostituibile valore sociale;
- svolgere attività di assistenza nelle pratiche di adozione internazionale secondo le vigenti leggi nazionali ed internazionali, conformemente alle autorizzazioni rilasciate dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (C.A.I.);
- fornire assistenza agli aspiranti genitori adottivi nel rispetto dei principi su esposti per renderli più consapevoli di sé e disponibili alla condivisione predisponendo anche in convenzione e con la collaborazione di esperti, incontri di sensibilizzazione e maturazione, utili a far emergere la piena assunzione del ruolo genitoriale e le reali capacità di accogliere il o i minori che saranno eventualmente loro proposti;
- proporre, organizzare e gestire, in via accessoria, anche attraverso convenzioni, incontri per gli operatori dell'associazione che nell'ambito dell'adozione internazionale si occupino della valutazione e del sostegno degli aspiranti genitori, nonché dell'inserimento e dell'integrazione familiare e sociale del minore;
- promuovere progetti di solidarietà e progetti di cooperazione internazionali a breve, medio, lungo termine aventi per finalità: la prevenzione dell'abbandono dei minori, la de-istituzionalizzazione, il reinserimento familiare, l'adozione nazionale, l'affidamento familiare locale, la scolarizzazione, la promozione dello sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione, la creazione di

strutture polifunzionali di assistenza ai minori e l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia.

Inoltre, l'Associazione potrà:

- promuovere nell'opinione pubblica l'attenzione ai problemi connessi al disagio economico e culturale delle popolazioni, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;
- istituire borse di studio a favore di soggetti che si trovano in condizione di disagio economico e sociale;
- promuovere raccolte di fondi per l'autofinanziamento e per favorire il perseguimento delle finalità istituzionali;
- sviluppare le proprie attività finalizzate al conseguimento degli scopi istituzionali avvalendosi anche delle prestazioni volontarie rese da parte degli associati;
- nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti l'Associazione potrà realizzare servizi e attività avvalendosi di proprie strutture o di strutture di Enti terzi Pubblici e/o privati, potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e creditizie che riterrà utili al conseguimento degli scopi sociali e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali;
- mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;
- collaborare anche al di fuori del territorio comunale ed attraverso la stipula di apposite convenzioni e/o intese, e/o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, reti, consorzi od altri raggruppamenti, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione rivolti agli operatori dell'Associazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, i relativi addetti ed il pubblico;
- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico e commerciale connessa e/o strumentale a quelle sopra indicate, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, nei limiti di legge.

L'Associazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca anche mediante appositi accordi e convenzioni.

Sarà consentito all'Associazione esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti.

Inoltre, si renderà applicabile quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017 per i volontari e le attività di volontariato, ove presenti.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i terzi.

Art. 3 **Ammissione dei soci**

I soci sono suddivisi in:

- soci fondatori: sono le persone fisiche e/o giuridiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, intervenendo nell'atto costitutivo;
- soci ordinari: sono le persone fisiche e/o giuridiche che, condividendo le finalità istituzionali, intendono collaborare al loro raggiungimento ed accettano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti adottati.

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti di legge ove previsti.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo qualora previsto dal Codice del Terzo Settore.

I soci hanno tutti parità di diritti e doveri.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità e dichiarare di accettare senza riserva lo Statuto dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore legale.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Di-

rettivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

All'atto dell'ammissione, il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Art. 4

Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

In caso di soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, il diritto di voto verrà fatto valere da colui che esercita la patria potestà oppure dal tutore legale, fermo restando che i minorenni non possono assumere cariche sociali.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: in particolare, i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e l'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- a versare i contributi stabiliti dall'assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'As-

sociazione. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 5

Recesso, esclusione e decadenza del socio

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Presidente, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 (tre) mesi dal termine del versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato anche a mezzo lettera semplice.

Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere, mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione chiedendo che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Fino alla data di convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I Soci receduti e/o esclusi e/o decaduti non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6

Attività di volontariato e assicurazione dei volontari

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spon-

taneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7

Organi sociali dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente, ove nominato;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, ove nominato o nei casi previsti dalla legge.

Art. 8

Composizione dell'Assemblea

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è indetta in via ordinaria e/o straordinaria.

Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto, trasferimento della sede legale, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, con la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei soci.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è presieduta di regola dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ove nominato.

Art. 9

Convocazione assemblea soci

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni, ovvero entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni fissato dall'art. 2364

c.c., dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo e, ove predisposto, preventivo ed ogni qualvolta si renda necessaria per esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice presidente - ove nominato - mediante comunicazione inviata ai singoli soci almeno 10 (dieci) giorni prima rispetto alla data di prima convocazione; la seconda convocazione può essere fissata anche nello stesso giorno della prima.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente a mezzo di lettera o tramite qualunque mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e l'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, di un decimo degli Associati oppure, ove nominati, dall'Organo di Controllo o dal Revisore Legale; in tal caso l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 10

Oggetto delle delibere assembleari

I principali compiti dell'Assemblea sono:

- deliberare annualmente la quota associativa;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare, ove nominati o nei casi previsti dalla legge, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale;
- approvare la relazione, gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo e, ove predisposto, il bilancio di previsione;
- deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
- nominare uno o più liquidatori e deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, e-

stinzione dell'Associazione).

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario e/o dal verbalizzante ed è trascritto su apposito registro, conservato nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne copia.

Art. 11

Validità dell'Assemblea e Votazioni

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aderenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Per l'Assemblea straordinaria sono richieste le maggioranze di cui all'art. 19 del presente Statuto.

Hanno diritto di voto e di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati che siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli Associati e che siano in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. E' consentita la partecipazione all'assemblea e l'esercizio del diritto di voto per delega.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante una sola delega da consegnarsi per lettera prima della riunione dell'assemblea.

Art. 12

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) membri, determinato dall'Assemblea all'atto dell'elezione.

La maggioranza dei Consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

I consiglieri devono avere i requisiti previsti dalle Linee Guida per le Adozioni Internazionali definiti dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (C.A.I.) e successive modificazioni ed integrazioni.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica fino al-

l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati. Il Consiglio deve essere ricostituito integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.

Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive. Al Consigliere decaduto subentrerà il primo dei non eletti; in mancanza, il Presidente procederà a convocare l'Assemblea che dovrà eleggere il nuovo Consigliere.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente - ove nominato - almeno due volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-

dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e/o dal verbalizzante, qualora nominato in ogni riunione, e trascritto nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo. Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri membri, il Presidente e, ove previsto, il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

In particolare, al Consiglio Direttivo compete:

- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- stabilire le direttive per l'attuazione dei compiti statutari;
- predisporre la relazione annuale da sottoporre all'Assemblea;
- redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
- deliberare sull'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- determinare l'entità delle quote sociali annuali;
- deliberare la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea;
- ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per necessità e urgenza;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;
- adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- deliberare il trattamento economico dei dipendenti;
- deliberare su tutti gli atti relativi all'amministrazione del patrimonio, compresi quelli inerenti l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati e donazioni destinati al patrimonio o al funzionamento dell'Associazione;
- deliberare tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali, gli impegni amministrativi conseguenti e, più in generale, i provvedimenti in materia di straordinaria amministrazione;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 13

Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, nella prima riunione, rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti con i terzi ed ha la firma sociale. In caso di necessità o in sua assenza, tali poteri e tutte le funzioni relative sono esercitate dal Vicepresidente, ove pre-

visto, anche questi nominato dal Consiglio Direttivi tra i suoi membri.

Il Presidente inoltre:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, ove previsto, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Art.14

Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Sociali (se istituiti);
- e. il registro dei volontari ai sensi dell'art. 17, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Art. 15

Organo di controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale.

È quindi composto, alternativamente da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e

2399 del codice civile.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio sociale successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

A tal fine, essi possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, o qualora ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

Il Revisore può partecipare, nei termini di legge, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Al membro o ai membri dell'Organo di Controllo e di Revisione Legale è riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Art. 16

Patrimonio e Mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

i) il fondo di dotazione risultante dall'atto costitutivo e dalle successive implementazioni del patrimonio in qualunque

modo realizzate;

ii) dal patrimonio minimo richiesto dall'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;

iii) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;

iv) beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme di legge e statuto;

v) dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo con espressa destinazione a patrimonio;

vi) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea;

b) eredità, donazioni e legati non destinati ad incremento del patrimonio;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e/o accreditati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali manifestazioni di raccolte fondi e sottoscrizioni anche a premi;

i) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione ed espressamente previste dalla legge;

k) eventuali altri proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 17

Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea dei soci per la definitiva approvazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e relativi regolamenti, disposizioni o decreti attuativi.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro 180 (centottanta) giorni come previsto dall'art.2364 c.c.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente Statuto con le modalità previste dalle normative in vigore.

Nei termini di legge, al superamento delle soglie di cui all'art.14 del D.Lgs. 117/2017, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

È vietata ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Soci, Lavoratori e Collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art.18

Trasformazione, fusione e scissione

È ammessa la trasformazione, fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'art. 42 bis del codice civile.

Art. 19

Modifiche e Scioglimento

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli Associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di un'apposita Assemblea, con avviso personale a tutti gli Associati.

La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio Direttivo, legittimamente in carica e non scaduto, o da un terzo degli Associati. Per deliberare lo scioglimento e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre, ai sensi di legge, il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, conferendo loro i poteri necessari.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea aventi analoga natura giuridica e analogo scopo o, in mancanza di indicazioni, in base alle disposizioni di legge.

Art. 20

Norme di rinvio

Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo gli effetti retroattivi di cui all'art. 34 del DM. 106/2020.

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché le norme previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Firmato: Perrucchini Marco

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)